

LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2015



Wolters Kluwer

Dottor Mauro Nicola

Presidente dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Novara

VISTO DI CONFORMITA': € 15.000

- ✓ La compensazione “orizzontale”, ove attuata per importi superiori a € 15.000, è subordinata all'apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui sono indicati i crediti relativi alle imposte sui redditi, e all'IRAP, utilizzati in compensazione (art. 1 co. 574 L. n. 147/2013).
- ✓ Il limite di € 15.000, superato il quale scatta l'obbligo di apporre il visto di conformità, non si applica alla compensazione “verticale”, ancorché questa venga evidenziata in maniera esplicita all'interno della delega di versamento (C.M. n. 28/E/2014).

VISTO DI CONFORMITÀ: € 15.000

- ✓ All'interno del frontespizio del modello "UNICO 2015-SP" e della dichiarazione "IRAP 2015": sezione "visto di conformità".
- ✓ Considerando che all'interno del modello UNICO è presente anche la dichiarazione IVA, nell'ambito della sezione sopra richiamata, la casella "visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del DLgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA" va compilata indicando uno dei seguenti codici:
 - se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi;
 - se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA;
 - se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

VISTO DI CONFORMITA': € 15.000

✓ Il professionista abilitato:

- deve stipulare una polizza di assicurazione, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti, e dei visti rilasciati, con una soglia minima di € 3.000.000 (prima 1.032.913,80);
- deve adeguare il massimale della polizza prima dell'apposizione del visto, anche nell'ipotesi in cui la polizza non sia ancora scaduta alla data del 13.12.2014 (C.M. n. 7/E/2015);
- per il 730, deve estendere la copertura assicurativa, nel caso di infedeltà del visto, al pagamento di una somma pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente, ex art. 36-ter DPR n. 600/1973. Nessuna integrazione senza 730.

VISTO DI CONFORMITA': € 15.000

- ✓ I controlli sono quelli previsti dagli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del DPR 600/73, per evitare errori materiali e di calcolo relativi a imponibili, imposte e ritenute, nonché al riporto delle eccedenze.
- ✓ I chiarimenti della C.M. n. 28/E/2014, in merito ai controlli relativi al periodo d'imposta 2013, possono essere osservati anche per le annualità successive (C.M. n. 7/E/2015), ovvero verifica di:
 - duplicazioni di versamento;
 - errato versamento di ritenute;
 - crediti d'imposta;
 - imposte sostitutive;
 - eccedenze anno precedente (esposizione credito nella relativa dichiarazione).

DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO

- proroga fino al 31 dicembre 2015 la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica del 65% l'aliquota della detrazione
- detrazione del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità
- proroga fino al 31 dicembre 2015 la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di spesa di euro 96.000
- detrazione per l'acquisto di mobili e elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2015 e fino a un limite massimo di euro 10.000

DETRAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
- interventi su edifici esistenti riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e Università
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

DETRAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO

Il 65% si applica alle spese sostenute
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015:

A. persone fisiche: criterio cassa

B. imprese: criterio di competenza (data di ultimazione)

Per gli interventi:

- relativi a parti comuni degli edifici condominiali;
- che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

E' previsto un limite di importo detraibile, variabile in funzione dell'intervento agevolato, quindi la maggiore aliquota del 65%, comporta nella sostanza una riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile.

DETRAZIONI PER INTERVENTI SISMICI

Si riferisce alle medesime spese che danno luogo alla detrazione del 50% ma:

- A. con riferimento a tali interventi la detrazione è concessa al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro
- B. è diverso l'ambito oggettivo (vale anche per immobili non abitativi)
- C. è diverso anche l'ambito soggettivo (soggetti Ires)

Le spese sostenute per gli interventi in precedenza descritti possono fruire fino al 31 dicembre 2015 dell'aliquota del 65%, a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorre dal 4 agosto 2013

DETRAZIONI PER INTERVENTI SISMICI

Le unità immobiliari:

- A. devono essere localizzate in zone sismiche ad alta pericolosità (vedi codici 1 e 2 nell'allegato A dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003)
- B. devono essere costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive
- C. non rileva la categoria catastale dell'unità immobiliare

Vale per i soggetti IRPEF e IRES che sostengono le spese

DETRAZIONI PER RECUPERO EDILIZIO

Proroga fino al 31 dicembre 2015 della detrazione con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di importo delle spese ammissibili di euro 96.000

Valgono tutte le regole e le indicazioni anche di prassi precedenti.

Dal 2016 vale il Tuir (salvo proroghe)

ACQUISTO DI MOBILI E ELETTRODOMESTICI

Il **bonus arredi** presenta le seguenti caratteristiche:
è pari al 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili;
spetta per un importo massimo di euro 10.000 (detrazione massima euro 5.000);
va ripartita in dieci rate tra gli aventi diritto (detrazione massima annua euro 500);
è agganciato alle spese di recupero edilizio e l'acquisto deve esser finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

LE NOVITÀ DEL MODULO RW

ARTICOLO 9 LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97

1	Abrogazione sezione I e III
2	Riduzione delle sanzioni (possibilità ravvedimento entro 90 giorni)
3	Obbligo di invio per il titolare effettivo
4	Abolizione limite minimo di 10 mila euro (rimane per i conto correnti)

LE NOVITÀ DEL MODULO RW

ABROGAZIONE SEZIONE I E III

1	Sezione I e sezione III: decade l'obbligo. Anche per le movimentazioni estero su estero
2	Entrata in vigore il 4 settembre 2013
3	Statuto: favore rei applicabile agli adempimenti (omessi) del passato
4	Nel caso di prima presentazione del quadro Rw il flusso utilizzato per la costituzione dell'investimento estero non sarà più "visibile"

LE NOVITÀ DEL MODULO RW

RIDUZIONE SANZIONI

1	Sanzioni ridotte dal 3% al 15% degli importi non dichiarati
2	Sanzioni raddoppiate (dal 6% al 30%) per attività non dichiarate detenute in Paesi black list
3	Presentazione del modulo RW entro 90 giorni sanzione di € 258,00
4	Viene eliminata la norma sulla confisca

LE NOVITÀ DEL MODULO RW

COMPORAMENTI PREGRESSI

1 Un contribuente non può essere assoggettato a sanzione per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile

Non deve essere assoggettato a sanzione chi in passato non ha compilato le sezioni I e III del modulo RW

2 Si applica la penalità più favorevole quando nel tempo la sanzione viene diversamente disciplinata

Le violazioni relative alla sezione III sono assoggettate al nuovo regime sanzionatorio (dal 3% al 15%) anche per le violazioni pregresse

LE NOVITÀ DEL MODULO RW

TITOLARE EFFETTIVO

- 1 Sono tali la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (non quotata) anche tramite azioni al portatore
- 2 Il criterio del possesso o del controllo di un'entità giuridica è soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale

LE NOVITÀ DEL MODULO RW

TITOLARI EFFETTIVI: I NUOVI OBBLIGATI AL QUADRO RW


La legge europea ha introdotto l'obbligo di compilazione ed invio del quadro rw anche per i titolari effettivi

Caso 1	Il signor Rossi detiene una partecipazione del 50% in una società francese non quotata. E' titolare effettivo.
Caso 2	Il signor Rossi detiene una partecipazione del 20% in una società francese non quotata e non la controlla. Non è titolare effettivo.
Caso 3	Il signor Rossi detiene una partecipazione del 20% in una società francese non quotata e la controlla. E' titolare effettivo.
Caso 4	Il signor rossi detiene il 50% di una società italiana non quotata che ha investimenti esteri. E' titolare effettivo

QUADRO RS- CORREZIONI CONTABILI

I principi che sono finalizzati ad evitare che in capo al contribuente si verificano fenomeni di doppia imposizione devono trovare applicazione non solo nell'ipotesi di rettifica da parte degli organi di controllo, ma **anche nel caso in cui il contribuente abbia autonomamente rettificato precedenti errori contabili applicando correttamente i principi contabili:**

Il componente di reddito che si rileva nell'esercizio nel quale si effettua la correzione è indeducibile (onere) o non tassabile (provento)



In UNICO **variazione in aumento/diminuzione**

E' necessario risalire al corretto periodo di imputazione del componente e riliquidare la relativa dichiarazione



Le rettifiche operate vanno **riepilogate in un apposito prospetto nel quadro RS** di UNICO.

QUADRO RS- CORREZIONI CONTABILI

ESEMPIO: La società nel 2014 si accorge di aver commesso un errore contabile nell'anno 2011 non avendo imputato provvigioni passive per euro 12.600.

La società rileva nel bilancio 2014 una sopravvenienza passiva fiscalmente non deducibile nella voce E21 "Oneri straordinari" di pari importo.

1) **Riliquidazione della dichiarazione per il periodo 2011:** deduzione componente passivo e quantificazione della maggiore imposta versata

	Anno d'imposta 2011	
	Dichiarazione presentata	Riliquidazione
Reddito civilistico	32.500	32.500
Correzione errore bilancio	0	12.600
Reddito corretto	32.500	19.900
Variazioni in aumento	18.900	18.900
Reddito imponibile	51.400	38.800
Ires (27,5%)	14.135	10.670
Acconti versati	8.600	8.600
Imposta a saldo	5.535	2.070
Maggior versamento a saldo		3.465

QUADRO RS- CORREZIONI CONTABILI

2) **Presenta una dichiarazione integrativa per l'annualità 2012** ancora emendabile ex art. 8 bis, co., 2, DPR n. 322/1998 al fine di evidenziare il maggior credito d'imposta;

	Anno d'imposta 2012	
	Dichiarazione presentata	Dichiarazione integrativa
Reddito imponibile	35.800	35.800
Ires (27,5%)	9.845	9.845
Eccedenza d'imposta riportata dalla precedente dichiarazione	0	3.465
Acconti versati	13.000	13.000
Imposta a credito	3.155	6.620
Credito riportabile	3.155	6.620

QUADRO RS- CORREZIONI CONTABILI

2) riprende a tassazione il componente negativo legato alla sopravvenienza passiva evidenziata in bilancio nella voce E21 “Oneri straordinari”

37 12.600

12.600

E' stato creato un codice analogo da utilizzare in caso di rilevazione di componenti positivi

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2		3	4		5	6	
			,00			,00			,00
	7	8		9	10		11	12	
			,00			,00			,00
	13	14				,00	17	18	
						,00			,00
	19	20				,00	23	24	
						,00			,00
25	26				,00	29	30		
					,00			,00	
31	32		33	34		35	36		
		,00			,00				
								37	,00

codice 35 per i componenti positivi

QUADRO RF- REDDITO D'IMPRESA

Immobile a destinazione abitativa non locato con rendita catastale di euro 1.000; la ripresa in aumento comporta la tassazione della rendita rivalutata del 5%; a rigo RF10 indicherò l'importo di euro 1.050

RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività ,00

QUADRO RF- REDDITO D'IMPRESA

Immobile a destinazione abitativa locato, con rendita catastale di euro 1.000, e canone di locazione annuale di euro 5.000; la società ha sostenuto per tale immobile costi di manutenzione per euro 2.000; le riprese in **aumento** comportano:

a) la tassazione del canone di locazione, al netto della deduzione per costi di manutenzione (minore tra costi sostenuti e 15% del canone); a rigo RF10 indicherò l'importo di euro 4.250

RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività ,00

b) la ripresa in aumento di tutte le spese di manutenzione e degli altri costi diretti sostenuti (euro 1.000); a rigo RF11 indicherò l'importo di euro 3.000

RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall'attività di agriturismo ,00

QUADRO RF- REDDITO D'IMPRESA

TERRENI SOGGETTI AD IMU → nessuna tassazione del reddito fondiario

TERRENI NON SOGGETTI AD IMU → tassazione del reddito fondiario secondo la qualifica del soggetto utilizzatore:

- soggetti non IAP → reddito agrario rivalutato del 70% e di un ulteriore 15%
reddito dominicale rivalutato del 80% e di un ulteriore 15%
- soggetti IAP → reddito agrario rivalutato del 70% e di un ulteriore 5%
reddito dominicale rivalutato del 80% e di un ulteriore 5%

QUADRO RF- REDDITO D'IMPRESA

IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE

Deducibilità IMU per fabbricati strumentali per destinazione e per natura nella misura del 20% dell'importo pagato e relativo all'anno di imposta 2014

ATTENZIONE A

- solo ai fini IRPEF
- importo effettivamente pagato (criterio di cassa ex art. 99 TUIR)
- importo di competenza dell'esercizio 2014
- solo beni utilizzati direttamente ?

QUADRO RF- REDDITO D'IMPRESA

IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE

DEDUCIBILITA' IMU

Importo complessivamente pagato e relativo all' anno 2014 per IMU euro 30.000, di cui euro 10.000 per immobili strumentali

Quota deducibile euro 2.000 (20% di 10.000)

Ripresa in aumento per l' intero importo di euro 30.000 al rigo RF16

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	,00
--	-----

Ripresa in diminuzione per la quota deducibile di euro 2.000 al rigo RF55, codice 38

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	

QUADRO RF- REDDITO D'IMPRESA

SPESE MEZZI TRASPORTO INDEDUCIBILI

La quota deducibile è ridotta al 20% (al 70% per i mezzi concessi in uso ai dipendenti per oltre la metà del periodo di imposta)

ATTENZIONE A

- computare i costi al netto dell'IVA deducibile (confermata nella misura del 40% e interamente deducibile per i mezzi concessi in uso ai dipendenti)
- ricalcolare la deduzione dei canoni di leasing in corso da annualità precedenti

LA DISCIPLINA DEL LEASING PER LE IMPRESE

Contratti stipulati fino al 28 aprile 2012

**Contratti stipulati fino dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre
2013**

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2014

LA DISCIPLINA DEL LEASING PER LE IMPRESE

Contratti stipulati fino al 28 aprile 2012

Il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico.
Di contro, il mancato rispetto di tale condizione determinava l'integrale indeducibilità degli stessi canoni.

LA DISCIPLINA DEL LEASING PER LE IMPRESE

Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013

IPOTESI

La durata contrattuale coincide con quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR	I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico
La durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR	I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR
La durata contrattuale è inferiore a quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR	I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi

LA DISCIPLINA DEL LEASING PER LE IMPRESE

Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013

LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Beni mobili (diversi dalle autovetture)	2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale
Beni immobili	2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice
Autovetture	2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR

LA DISCIPLINA DEL LEASING PER LE IMPRESE

Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013

Macchine d'ufficio elettroniche

Aliquota di ammortamento: 20%

Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni)

Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 40 mesi

Durata del leasing: 40 mesi

I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo (40 mesi) con cui sono imputati a conto economico (40 mesi).

Non si genera fiscalità differita.

LA DISCIPLINA DEL LEASING PER LE IMPRESE

Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013

Macchinari

Aliquota di ammortamento: 10%

Periodo (teorico) di ammortamento: 120 mesi (10 anni)

Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 80 mesi

Durata del leasing: 120 mesi

I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico (120 mesi), secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR.

Non si genera fiscalità differita.

LA DISCIPLINA DEL LEASING PER LE IMPRESE

Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013

Macchine d'ufficio elettroniche

Aliquota di ammortamento: 20%

Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni)

Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 40 mesi


Durata del leasing: 24 mesi

I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore (40 mesi) rispetto a quello di imputazione a conto economico (24 mesi). Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.

Si genera fiscalità anticipata.

LA DISCIPLINA DELLE PERDITE SU CREDITI

L'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge di stabilità 2014, apporta al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti modifiche: *"a) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole: "e le perdite su crediti" sono inserite le seguenti: ", diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106," e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili"*.




Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013

Pertanto, è consentita, tra l'altro, la deducibilità delle perdite iscritte in bilancio anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali.

CANCELLAZIONE DEL CREDITO

Ipotesi (cfr. OIC 12 e OIC 15)

- riconoscimento giudiziale inferiore al valore iniziale
- transazione
- prescrizione



**RILEVANZA FISCALE DELLA PERDITA
SUSSISTENDO, EX LEGE, GLI ELEMENTI CERTI
E PRECISI**

CESSIONE DEL CREDITO

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 2013, ha chiarito che si ritengono verificati i requisiti di deducibilità della perdita richiesti dall'articolo 101, comma 5, del TUIR nelle seguenti ipotesi:

quando questa si presenta di ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito;

quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto, tenuto conto del fatto che il valore di cessione del credito viene immediatamente riconosciuto ai fini fiscali in capo all'ente creditizio o finanziario acquirente.

**Altre
ipotesi:
questione
risolta?**